

Legge regionale 22 luglio 1994, n. 29.

Inclusione di comuni nella Comunità montana dell'Agno-Chiampo ed estensione, a favore delle comunità montane, degli interventi di cui alla legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Inclusione di comuni nella Comunità montana dell'Agno-Chiampo

1. In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, i comuni di Brogliano, Chiampo e Valdagnò sono inclusi nella comunità montana n. 16 dell'Agno-Chiampo.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio della Comunità montana è integrato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della sopraindicata legge regionale.

Art. 2

Estensione a favore delle Comunità montane degli interventi di cui alla legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30

1. Al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, gli interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, sono estesi alle comunità montane che, d'intesa con i comuni o parte di essi compresi nell'ambito della comunità stessa, intendano gestire, in forma associata, l'esercizio di funzioni e servizi propri dei comuni o a questi delegati.

2. La individuazione delle comunità montane interessate è effettuata dalla Giunta regionale sentita la delegazione regionale dell'Uncem Veneto.

3. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano sia la struttura organizzativa della comunità montana sia quella dei singoli comuni interessati alla gestione associata.

Art. 3

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, si provvede con i fondi annualmente stanziati al capitolo 3470 del bilancio regionale denominato «Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 luglio 1994

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 22 luglio 1994, n. 29

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Giovanni Crema, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 marzo 1994, n. 19/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 aprile 1994, dove ha acquisito il n. 418 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 4^a in data 18 aprile 1994;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 5 maggio 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luciano Falcier, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 giugno 1994, n. 5772;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 giugno 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 15 luglio 1994, n. 3088/23202 ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per gli enti locali